

Il Direttore

## DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

N° 20

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto", ed in particolare l'articolo 9 comma primo e secondo che demanda a specifiche norme di fissare le caratteristiche necessarie per l'espletamento delle relative mansioni nonché l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni professionali a determinate mansioni;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato" ed in particolare l'articolo 14 primo comma che ha delegato la disciplina dell'esercizio ferroviario;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto in particolare il combinato disposto articolo 96 punto 1) del sopracitato D.P.R. 753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del gestore dell'infrastruttura di disciplinare le modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, così come modificato dal Decreto Legislativo 20 settembre 1999 n. 400;

Visti i combinati disposti dei punti 3.1.c), 5.5 e 6.2.b) del Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A., DL/TC./A1007/P/00/000671 del 01/08/2000., con la quale, ai sensi e agli effetti degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di una disposizione riguardante i requisiti essenziali di qualificazione professionale richiesti al personale che svolge attività di verifica del materiale rotabile;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa;

### DELIBERA

ART.1 - La presente disposizione disciplina le modalità per l'accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori del settore verifica appartenenti alle Imprese Ferroviarie.

L'allegato e il sub-allegato sono parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 - Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per l'accesso all'infrastruttura delle FS S.p.A. e per il rilascio del Certificato di Sicurezza.

Roma, **3 AGO. 2000**

1<sup>a</sup> COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 7 PAGINE

Mauro MORETTI

La presente disposizione è composta di n° 7 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

## Allegato alla disposizione

n. 20..... del 3.8.2000 "Accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori delle Imprese Ferroviarie per il settore Verifica."

### PARTE I

#### I.1 SCOPO

La presente disposizione stabilisce le modalità per l'accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori del settore verifica dipendenti dalle Imprese Ferroviarie.

L'accreditamento è condizione indispensabile per svolgere attività di istruzione nel settore verifica e per la partecipazione del personale docente alle commissioni di esame per il rilascio della abilitazione alla verifica.


#### I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica a tutte le Imprese Ferroviarie che operano o intendono operare sulla rete delle FS S.p.A.

#### I.3 ABBREVIAZIONI – DEFINIZIONI

Acronimo	Definizione
CESIFER	Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
IF	Impresa Ferroviaria

Termine	Definizione
Impresa Ferroviaria	Qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione
Competenza	Qualificazione professionale costituita dall'insieme di conoscenze, saper fare e saper essere caratterizzante un individuo nell'esercizio delle sue funzioni.
Istruttore	Agente che svolge attività di istruzione professionale/formazione
Personale che svolge mansioni di sicurezza	Agenti appartenenti alle Imprese Ferroviarie che espletano mansioni di sicurezza per: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ condotta dei treni;</li><li>▪ accompagnamento/scorta dei treni;</li><li>▪ verifica del materiale rotabile;</li><li>▪ formazione dei treni;</li><li>▪ coordinamento e vigilanza con le suddette mansioni.</li></ul>
Verifica del materiale rotabile	Esame e visita del materiale rotabile ai fini del rilevamento delle avarie ed anomalie suscettibili di compromettere la sicurezza e l'affidabilità del trasporto.



#### I.4    **NORMATIVA CORRELATA**

D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980	Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto.
Legge 675 del 31 dicembre 1996	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
D.P.R. n. 277 del 8 luglio 1998	Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
D.P.R. n. 146 del 16 marzo 1999	Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. 247/VIG3 del 22 maggio 2000	Definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277.



## PARTE II

### II.1 GENERALITÀ

Nell'ambito delle competenze attribuite al gestore dell'infrastruttura dal combinato disposto degli articoli 9 e 96 del D.P.R. 753/80, articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/99 e p. 5 del Decreto 247/VIG3/2000, si istituisce il registro di accreditamento degli istruttori autorizzati a svolgere attività di docenza e a far parte delle commissioni di esame per il rilascio dell'abilitazione alla verifica.

### II.2 MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

#### II.2.1 ACCREDITAMENTO ISTRUTTORI

Le Imprese Ferroviarie che intendono accreditare istruttori dovranno farne richiesta scritta in lingua italiana, tramite raccomandata AR indirizzata alla Divisione Infrastruttura - Direzione Tecnica - CESIFER Via L. Alamanni, 4 - 50123 FIRENZE.

La validità delle attestazioni rilasciate, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite per il mantenimento dell'accREDITAMENTO di cui al punto II.2.4, è di 5 anni.


La lista del personale accreditato sarà custodita ed aggiornata dalla struttura CESIFER della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura.

I dati degli istruttori accreditati, saranno utilizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

#### II.2.2 REQUISITI DEL CANDIDATO PER L'ACCREDITAMENTO

I candidati proposti per l'accREDITAMENTO presso la Divisione Infrastruttura dovranno avere i seguenti requisiti:

1. essere in possesso dell'abilitazione alla verifica per tutti i tre moduli A, B e C;
2. avere piena conoscenza delle normative di sicurezza e delle parti dei rotabili oggetto della docenza, nonché delle materie sulle quali i candidati alle abilitazioni vengono sottoposti a verifica da parte della commissione di esame;
3. avere svolto la mansione di istruttore o di affiancamento nell'istruzione anche in modo saltuario.



### **II.2.3 CRITERI DI ACCREDITAMENTO**

Le Imprese Ferroviarie, relativamente ai candidati proposti per l'accREDITAMENTO, dovranno produrre dettagliata documentazione contenente:

- curriculum professionale comprensivo delle abilitazioni,
- attestati di partecipazione ai corsi di formazione tecnica e di docenza,
- relazione sulla preparazione tecnica e professionale per gli specifici settori per i quali è richiesta la docenza o la partecipazione nelle commissioni di esame.

La suddetta documentazione dovrà essere validata da un responsabile della struttura di appartenenza.

Al termine dell'esame della documentazione di cui sopra, la Divisione Infrastruttura rilascerà alle Imprese ferroviarie richiedenti, apposito attestato di accREDITAMENTO nominativo secondo il modello "sub-allegato 1".

### **II.2.4 MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO**

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO degli Istruttori presso la Divisione Infrastruttura, dovrà essere garantita:

1. la partecipazione agli incontri formativi e di mantenimento organizzati dalla Divisione Infrastruttura in occasione di importanti modifiche normative e regolamentari;
2. lo svolgimento, non necessariamente continuativo, dell'attività di istruzione ed aggiornamento.

In occasione della richiesta di rinnovo di accREDITAMENTO, dovrà essere prodotta una attestazione di quanto sopra indicato, da parte di un responsabile dell'Impresa Ferroviaria.

### **II.3 ATTIVITÀ AUTORIZZATE DALL'ACCREDITAMENTO**

Gli istruttori accREDITATI, oltre a svolgere attività di istruzione nel settore verifica, potranno partecipare come membri nelle commissioni di esame per il rilascio dell'abilitazione alla verifica.

### **II.4 RITIRO DELL'ACCREDITAMENTO**

Qualora, a seguito d'inconvenienti occorsi, audit o visite ispettive, svolte dalla Divisione Infrastruttura, risultino evidenti e documentabili inosservanze delle disposizioni previste in materia, la Divisione Infrastruttura potrà provvedere alla revoca dell'accREDITAMENTO al singolo istruttore.



Pagina 4 di 6



## PARTE III

### III.1 ABILITAZIONE ALLA VERIFICA

Le abilitazioni alla verifica sono le seguenti:


1. abilitazione alla visita tecnica ai veicoli viaggiatori (Modulo A);
2. abilitazione alla visita tecnica ai veicoli merci (Modulo B);
3. abilitazione alle prove del freno (Modulo C).

Le commissioni esaminatrici ed i programmi adottati per la formazione, dovranno essere preventivamente validate dalla Divisione Infrastruttura – Direzione Tecnica – CESIFER.

Nella richiesta di validazione dovranno essere specificati:

- la natura dell'abilitazione;
- i programmi adottati per la formazione;
- i nominativi e le qualificazioni professionali degli istruttori accreditati utilizzati per la formazione;
- i nominativi e le qualificazioni professionali dei componenti la commissione esaminatrice.

L'abilitazione sarà rilasciata dall'Impresa Ferroviaria attraverso l'emissione del certificato di abilitazione alle mansioni di verifica secondo le disposizioni in vigore.



**“Sub-allegato 1” alla disposizione: "Accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori delle Imprese Ferroviarie per il settore Verifica".**

## **CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO**

Il Sig. *«Nome e cognome»*  
dipendente della *«Impresa Ferroviaria»*  
è accreditato presso la Divisione Infrastruttura per la mansione di  
Istruttore per il settore Verifica  
in data *«data accreditamento»*.

Può espletare l'attività di istruzione nel settore verifica e di membro nelle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla verifica

**Il Responsabile**

Firenze, *(data)*

L'attestato è valido fino al *(data)*

